COMUNE DI CHAMOIS COMMUNE DE CHAMOIS

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16

verbale prot. n. 4991/2025

Oggetto: Esame della condizione degli eletti.

L'anno duemilaventicinque ed il giorno nove del mese di ottobre alle ore quattordici e minuti trenta, nella sala consiliare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giust.	Assente non giust.
DUCLY Remo	Sindaco	х		
CIALDELLA Alberto	Vice-Sindaco	х		
BRUNELLO Yuri	Consigliere	х		
GORINI Carla	Consigliere	х		
RIGOLLET Marco	Consigliere	х		
RIGOLLET Simone	Consigliere	х		
ROSSET Sara	Consigliere	х		
RUBINI Aldo	Consigliere	Х		
RIGOLLET Roberto	Consigliere	х		
CECCHETTO Simone	Consigliere	х		
VALABREGA Claudia	Consigliere	х		

Totale Presenti: 11

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Remo DUCLY.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Seduta tolta ore 15:30 del medesimo giorno. Oggetto: Esame della condizione degli eletti.

IL CONSIGLIO COMUNALE nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

VISTA la PEC prot. n. 7731 del 21.08.2025 proveniente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Presidenza della Regione – Segretario generale della Regione - Enti locali – Ufficio enti locali, recante ad oggetto "Elezioni comunali del 28 settembre 2025: primi adempimenti degli organi neoeletti";

VISTO il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione della Sezione n. 1 del Comune di Chamois, relativamente all'elezione del Sindaco, del Vice-Sindaco e dei Consiglieri Comunali del 28 settembre 2025;

PRESO ATTO della presenza dei proclamati eletti nelle elezioni del 28 settembre 2025;

ESAMINATA la condizione degli eletti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

VISTO l'art. 14 del vigente Statuto Comunale in materia di costituzione dei gruppi consiliari;

UDITA la proposta del Sindaco Sig. Remo DUCLY di: 1. Prendere atto che non paiono sussistere cause di ineleggibilità, di incandidabilità e di incompatibilità e che riguardo a nessuno degli eletti sono emerse successivamente all'elezione cause di ineleggibilità o di incompatibilità; 2. Convalidare l'elezione delle/i Signore/i Remo DUCLY – Sindaco, Alberto CIALDELLA – Vice-Sindaco, Yuri BRUNELLO – Consigliere Comunale, Carla GORINI – Consigliere Comunale, Marco RIGOLLET – Consigliere Comunale, Simone RIGOLLET – Consigliere Comunale, Sara ROSSET – Consigliere Comunale, Aldo RUBINI – Consigliere Comunale, Roberto RIGOLLET – Consigliere Comunale, Simone CECCHETTO – Consigliere Comunale, Claudia VALABREGA. – Consigliere Comunale; 3. Prendere atto che viene designato capogruppo del gruppo consiliare di Maggioranza il Sig. Aldo RUBINI Consigliere Comunale; capogruppo del gruppo consiliare di Minoranza il Sig. Roberto RIGOLLET Consigliere Comunale;

UDITA la relazione contenente dichiarazione di voto, segnalazione di incompatibilità e richiesta dimessa a verbale (pro. 4989/2025) del Sig. Roberto RIGOLLET, allegata al presente verbale;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 97 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) come richiesto dai Consiglieri Roberto Rigollet, Simone Cecchetto e Claudia Valabrega: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza a deliberare il presente provvedimento spetta al Consiglio Comunale. La disciplina della condizione degli eletti è contenuta nella L.R. 9 febbraio 1995, n. 4 con le s.m.i., nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e negli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235: tale disciplina viene rispettata. Relativamente alla dichiarazione di voto, segnalazione di incompatibilità e richiesta di messa a verbale (prot. com. n. 4989/2025) del Sig. Roberto RIGOLLET, allegata al presente verbale, le criticità segnalate in ordine alla supposta esistenza di conflitto di interessi strutturale tra eletto e dipendente di società partecipata del Comune di Chamois vanno approfondite e risolte prima di dare corso a qualsiasi flusso finanziario tra Comune di Chamois e Chamois Servizi s.r.l. ulteriore rispetto a quanto previsto nei provvedimenti amministrativi emessi dalla precedente Amministrazione presieduta dal Sig. Lorenzo Mario Pucci, per il quale parevano non sussistere tali criticità.

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Remo DUCLY rivolge parole di

benvenuto a tutti i presenti e sottolinea come ci siano tutti i presupposti per iniziare un percorso di collaborazione tra tutti, essendo l'Amministrazione eletta disponibile all'ascolto ed al confronto continuo. Prende poi la parola la Consigliera comunale Claudia VALBREGA che introduce alcuni dubbi sulla possibile incompatibilità strutturale del Sindaco neo-eletto alla luce di pareri ANAC, stante la sue duplice veste di Sindaco e di dipendente della società Chamois Servizi srl, partecipata in house del Comune di Chamois, che lo porrebbe in una situazione di controllato che diventa controllore, in grado oltretutto di indirizzare trasferimenti aggiuntivi alla società per nuovi possibili servizi da affidarle, che determinerebbero un aumento del fatturato e magari pure un aumento dei premi di produzione per i dipendenti tra cui il Sindaco. Il Sindaco Remo DUCLY, nell'ambito della sua risposta, rimarca che prima di candidarsi ha fatto esaminare la sua situazione a diversi esperti che hanno escluso ogni genere di incompatibilità, soprattutto per il fatto che in qualità di capo-servizio non ha poteri di rappresentanza o di coordinamento del personale di tutta l'azienda, ma esclusivamente poteri di gestione del personale addetto al suo turno di servizio in funivia. Prende poi la parola il Consigliere comunale Roberto RIGOLLET che inizia con il sottolineare come sarebbe importante per gli amministratori dedicarsi a tempo pieno al Comune e non mantenere due lavori e due stipendi, con il rischio poi di attirare l'attenzione della Corte dei conti; il Consigliere comunale Roberto RIGOLLET dà quindi lettura della dichiarazione di voto, segnalazione di incompatibilità e richiesta di messa a verbale allegata al presente atto e quindi protocollata al n. 4989/2025 del registro comunale. Al termine della discussione il Consiglio procede quindi alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI

11

FAVOREVOLI

8

CONTRARI

3 (Simone CECCHETTO, Roberto RIGOLLET, Claudia VALABREGA)

ASTENUTI

0

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che riguardo a nessuno degli eletti paiono sussistere cause di ineleggibilità e che dunque non si deve provvedere a sostituzioni;

DI PRENDERE ATTO che riguardo a nessuno degli eletti paiono sussistere cause di incandidabilità;

DI PRENDERE ATTO che riguardo a nessuno degli eletti paiono sussistere cause di incompatibilità;

DI PRENDERE ATTO che riguardo a nessuno degli eletti sono emerse successivamente all'elezione cause di ineleggibilità o di incompatibilità;

DI CONVALIDARE l'elezione delle/i Signore/i Remo DUCLY – Sindaco, Alberto CIALDELLA – Vice-Sindaco, Yuri BRUNELLO – Consigliere Comunale, Carla GORINI – Consigliere Comunale, Marco RIGOLLET – Consigliere Comunale, Simone RIGOLLET – Consigliere Comunale, Sara ROSSET – Consigliere Comunale, Aldo RUBINI – Consigliere Comunale, Roberto RIGOLLET – Consigliere Comunale, Simone CECCHETTO – Consigliere Comunale, Claudia VALABREGA. – Consigliere Comunale;

DI PRENDERE ATTO che viene designato capogruppo del gruppo consiliare di Maggioranza il Sig. Aldo RUBINI Consigliere Comunale e capogruppo del gruppo consiliare di Minoranza il Sig. Roberto RIGOLLET Consigliere Comunale.

DICHIARAZIONE DI VOTO, SEGNALAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ E RICHIESTA DI MESSA A VERBALE

Seduta del Consiglio Comunale di Chamois del 9 ottobre 2025 Prot. n. [4389] / 2025

OGGETTO: Segnalazione di possibile causa di incompatibilità (artt. 60, 63 e 78 D.Lgs. 267/2000; artt. 15 e 16 L.R. 4/1995). Verifica della legittimità e formulazione di riserva formale in merito alla delibera consiliare avente ad oggetto *Esame della condizione degli eletti* – Sig. Remo Ducly e Sig. Marco Rigollet (dipendenti in servizio di Chamois Servizi S.r.l.)

Destinatario: Al Segretario comunale del Comune di Chamois

Da parte dei Consiglieri: Roberto Rigollet, Claudia Valabrega, Simone Cecchetto

Gruppo consiliare: "Perla Alpina"

1. Premessa

I sottoscritti Consiglieri di minoranza, nel corso della seduta consiliare del 9 ottobre 2025, rilevano la necessità di portare all'attenzione del Segretario comunale possibili cause di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse strutturale (e/o potenziale) riguardanti:

- Il Sig. Remo Ducly, attualmente capo servizio presso Chamois Servizi S.r.l.;
- Il Sig. Marco Rigollet, dipendenti della società Chamois Servizi S.r.l., società in house partecipata al 100% dal Comune di Chamois.

Tale segnalazione si rende necessaria al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e la conformità della procedura deliberativa alla normativa vigente.

2. Allegato: Riferimenti normativi e giurisprudenziali

3. Considerato che

- 1. La società Chamois Servizi S.r.l. è una società *in house*, partecipata al 100% dal Comune di Chamois, soggetto strumentale dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 175/2016.
- 2. I Sig.ri Remo Ducly e Marco Rigollet risultano dipendenti della suddetta società, con il Sig. Remo Ducly incaricato di funzioni di "capo servizio", anche in caso di eventuale demansionamento.
- 3. Ai responsabili di servizio spettano le attività descritte all'art. 13 del Regolamento comunale per il controllo analogo sulle società in house.
- 4. L'art. 4 del *Regolamento comunale per il controllo analogo sulle società in house* individua nel Sindaco il soggetto incaricato di esercitare il controllo societario, società di cui in questo caso è egli stesso è dipendente.
- 5. Il Sindaco, dipendente Chamois Servizi S.r.l. (partecipata al 100% dal Comune di Chamois), risulterebbe così essere "il capo del proprio capo", determinando una sovrapposizione tra controllore e controllato.

- 6. L'art. 18 del Regolamento comunale per il controllo analogo sulle società in house richiede autonomia e imparzialità nei rapporti tra ente e società partecipata.
- 7. L'art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale vieta ai consiglieri di partecipare, anche indirettamente, a servizi, forniture, appalti o incarichi che coinvolgano il Comune o organismi controllati, anche tramite parenti o affini fino al quarto grado.
- 8. Gli artt. 60-63 TUEL, 15-16 L.R. 4/1995 prevedono cause di ineleggibilità e incompatibilità per amministratori con rapporti di lavoro presso enti o società controllate dal Comune.
- 9. La contemporanea qualità di amministratore comunale e dipendente della società partecipata può generare rapporti di dipendenza funzionale e gerarchica, in contrasto con imparzialità, trasparenza e buon andamento amministrativo.
- 10. L'ANAC considera tale situazione un conflitto di interessi strutturale, non sanabile mediante semplici misure di astensione.
- 11. Tale condizione può comportare conflitto di interessi e doppio flusso retributivo, con possibili responsabilità contabili.
- 12. Giurisprudenza e pareri ministeriali equiparano le società in house a articolazioni organizzative dell'ente controllante, estendendo le stesse incompatibilità previste per rapporti diretti con il Comune.
- 13. Nella proposta deliberativa in oggetto non risulta effettuata alcuna istruttoria puntuale sulla posizione lavorativa del Sig. Remo Ducly, né è stato acquisito stato di servizio/contratto di lavoro con decorrenza l gennaio 2025, anche in caso di demansionamento ed eventuale prosecuzione delle sostituzioni di capo servizio.

4. Richieste

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti Consiglieri di minoranza CHIEDONO:

- 1. Che la presente segnalazione sia acquisita agli atti ufficiali del Comune di Chamois e allegata al verbale della seduta del 9 ottobre 2025.
- 2. Che il Segretario comunale esprima, ai sensi dell'art. 97 TUEL, un parere scritto e motivato sulla legittimità della deliberazione e sulla conformità della procedura alla normativa vigente.
- 3. Che, se necessario, venga richiesto un parere interpretativo all'ANAC o alla Prefettura della Valle d'Aosta, informando altresì la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo, in presenza di possibili profili erariali.
- 4. Che il parere del Segretario comunale sia trasmesso a tutti i consiglieri comunali, garantendo trasparenza e parità informativa.

Chamois, 9 ottobre 2025

I Consiglieri di minoranza

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

Seduta del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2025

Fonti nazionali:

- **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** (T.U.E.L.), artt. 60 e 63: cause di ineleggibilità e incompatibilità per sindaci, assessori e consiglieri comunali:
 - **Art. 60.** "Non sono eleggibili a Sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale: gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia"
 - **Art. 63.** "Non è eleggibile a Sindaco colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia".
- **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** (T.U.E.L.), art. 78:
 - **Comma** 1. "Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni".
 - **Comma 2.** "Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado".
- **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,** art. 53: incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, divieto di incarichi che determinino conflitti d'interesse, anche potenziali;
- **D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**, art. 16: definizione del "controllo analogo" nelle società a partecipazione pubblica;
- Legge 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013: prevenzione della corruzione e dei conflitti d'interesse, con obbligo di astensione anche in caso di conflitto potenziale o strutturale.

Fonti regionali:

- L.R. 9 febbraio 1995, n. 4, artt. 15 e 16: disciplina regionale in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche comunali.
 - **Art. 15.** "Non sono cleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale: gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative costituite in ambito territoriale sovracomunale, salvo che le stesse ricomprendano l'intero territorio regionale".

Giurisprudenza e pareri:

• ANAC - Parere del Presidente del 24 luglio 2024 (Fascicolo ANAC n. 3220/2024):

"Come precisato dal PNA 2019 la nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge,

risultino in concreto altrettanto idonec. La principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, **anche potenziale**, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tale dovere di condotta è espressamente previsto dall'art. 7 d.P.R. n. 62/2013".

- ANAC Atti di segnalazione n. 7/2015: la contemporanea titolarità di cariche elettive e di rapporti di lavoro presso società *in house* del medesimo ente configura un conflitto di interessi strutturale, anche per mansioni esecutive, poiché la società è soggetta al controllo e alla direzione dell'ente.
- **Ministero dell'Interno**: Pareri dell'11 aprile 2006 e del 13 maggio 2022: riconoscono la possibile incompatibilità tra cariche elettive e rapporti di lavoro con società controllate dal Comune.
 - Parere 2006: https://dait.interno.gov.it/pareri/12699
 - Parere 2022: https://dait.interno.gov.it/pareri/13083
- Corte Costituzionale: sentenze n. 350/2001, n. 220/2003 e n. 98/2023: riaffermano il principio di imparzialità e trasparenza nella gestione delle società partecipate.
- **Corte dei Conti**: varie pronunce richiamano la responsabilità amministrativocontabile in caso di cumulo di incarichi o conflitti d'interesse tra ente controllante e società *in house*.
- **Consiglio di Stato**: sent. n. 4806/2014 e n. 693/2011.





Il Segretario Comunale f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09.10.2025.

Il Segretario Comunale f.to Roberto Artaz

Pubblicato dal 09.10.2025 al 24.10.2025.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)